


Le novità del Decreto Legislativo 102/2020 di integrazione e correzione alla normativa 2017: riordino del quadro normativo riferito ai medi impianti di combustione che producono emissioni in atmosfera



In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.202 del 13 agosto 2020, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n.102 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”, che procede ad un riordino del quadro normativo riferito ai medi impianti che producono emissioni in atmosfera.

Le modifiche sono finalizzate, in particolare, a garantire la certezza normativa in materia di obblighi e di controlli relativi alla gestione dei medi impianti di combustione degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nonché a razionalizzare le procedure autorizzative e il sistema delle sanzioni, con riguardo sia alle imprese sia ai privati gestori di impianti termici civili. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Conferenza unificata.

Il Decreto è entrato in vigore il 28 agosto 2020.

Di seguito riportiamo le principali novità introdotte.

- Nuove scadenze temporali: per gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 sulle prescrizioni per il rendimento di combustione va effettuato

sulla base del **primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento** o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, **entro il 1° gennaio 2025**.

- Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., il gestore deve presentare **entro tre anni** una **domanda di autorizzazione** ai sensi dell'articolo 269, altrimenti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
- Per l'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis (introdotto dal D.Lgs. n.102/2020) i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio al 28 agosto 2020, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, dovranno presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere previsto anche nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o per modifiche sostanziali, comunque presentate prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non può essere superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione. La domanda autorizzativa va presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e 7, ma in caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro).
- **La durata 15 anni si applica anche** alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti al 28 agosto 2020.
- Introduzione della nuova definizione di **emissione odorigena**: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena.
- Introduzione della nuova definizione di **solvente organico**: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservanti.

- Viene introdotto il nuovo comma 7-bis dell'art.271 relativo ai **valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività**: *“le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo”*. E' da sottolineare come siano entrate finalmente nella disciplina ambientale, ormai a pieno titolo, le sostanze SVHC come definite nel Regolamento Reach e di cui è possibile verificarne l'elenco in costante aggiornamento sul sito dell'ECHA.
- Per gli impianti in deroga (per attività ad emissioni scarsamente rilevanti) fino al 19 dicembre 2017, che poi erano stati esclusi da tale facilitazione a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.183/2017, si applicano ora in ottica di semplificazione, le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione del relativo stabilimento previsti

dall'articolo 273-bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.

- Viene infine riscritto il comma 1 dell'articolo 294 relativo al rendimento di combustione: *“Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1”*.
Spariscono quindi i riferimenti agli impianti di potenza termica nominale superiore a 6 MW, ai rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso e all'analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio.